

C.F. 93545720729

Verbale assemblea associazione MÒ VEDIAMO del 15/07/2024

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 19:00, presso la sede in via Filippo Corridoni 29, 70044 Polignano a Mare (BA), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione MÒ VEDIAMO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla disciplina dettata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), alla luce della richiesta di integrazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Carmine De Marco, verbalizza la Sig.ra Valeria Uva.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 3 soci su n. 3 soci iscritti, che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) alla luce della richiesta di integrazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

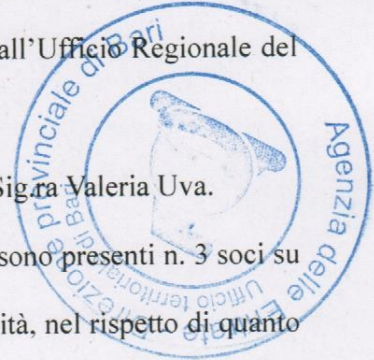
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

[Firma]

Il Presidente

[Firma]


Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato al n. 3822 Serie 3
L'Incaricato (*)
Ugo COLAIANNI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentino SALICE

in seg

Corric

nella c

solida

di inte



•

•

•

•

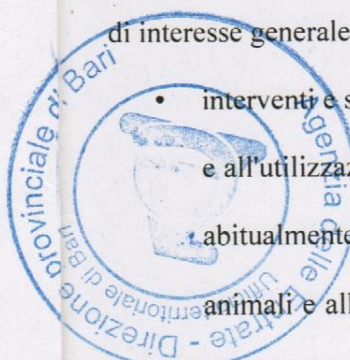
•

•

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MÒ VEDIAMO ETS

Art. 1 - È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, in seguito denominato CTS), l'Associazione denominata MÒ VEDIAMO ETS, con sede in Via Filippo Corridoni, 29, Polignano a Mare, Bari, con durata illimitata. L'utilizzo dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, è subordinato all'iscrizione al Runts.

Art. 2 - L'associazione MÒ VEDIAMO ETS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

- 
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- corsi di lingua straniera e corsi di lingua italiana per stranieri;
- corsi di cucina internazionale;
- organizzazione e gestione di eventi e attività culturali, interculturali, multiculturali e artistici;
- attività di orientamento per stranieri che risiedono o intendere risiedere in Italia.

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 - L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 - Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità degli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che

ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Altri ETS o enti senza scopo di lucro potranno essere soci dell'associazione nel rispetto delle condizioni stabilite dal CTS. Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente all'attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie.

Art. 6 - La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- Quote associative.
- Proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale.
- Liberalità, contributi, sponsorizzazioni, lasciti e donazioni.

Art. 9 - L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a

scadere. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega scritta; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per rielezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 11 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, si apre cioè il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni socio.

Art. 12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari

dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/ incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 13 - Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Nei casi previsti dalla legge (Cfr. art. 30 CTS), ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'organo di Controllo, non può coincidere con quello del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.. La funzione di componente l'organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Nei casi previsti dalla legge (Cfr. art. 31 CTS), o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 17 - Ai sensi dell'art. 17 CTS, l'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle propria attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione dell'Associazione, il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ai sensi dell'art. 18 CTS, i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività Stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 19 – Ai sensi dell'art. 15 CTS, oltre alle scritture contabili di cui all'art. 13 CTS, al bilancio sociale di cui all'art. 14 CTS e al registro di cui all'art. 17 CTS, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 20 - Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e della maggioranza dei soci.

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 22 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore (Cfr. art. 9 CTS).

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del CTS, del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.